



L2012-193<sup>1</sup>

## Raccolta funghi 2012

### Autorizzazioni valedoli sull'intero territorio della Regione Piemonte

L'importo da versare per il rilascio dell'autorizzazione alla raccolta dei funghi con validità annuale, per l'intero territorio regionale, è di euro **30,00**, è pure possibile versare la somma di euro **60,00** per il rilascio dell'autorizzazione con validità biennale e di euro **90,00** per il rilascio dell'autorizzazione con validità triennale. Il versamento deve essere effettuato a favore degli enti delegati al rilascio delle autorizzazioni costituiti dalle comunità montane, comunità collinari e alcuni comuni.

### Autorizzazioni per i residenti

La Comunità Montana Valli Orco e Soana, per l'anno in corso, ha disposto di avvalersi della facoltà di rilasciare, ai residenti nel proprio territorio, autorizzazioni alla raccolta dei funghi con un costo ridotto valedoli solo sul territorio della Comunità Montana; pertanto, i residenti nei Comuni membri della Comunità Montana possono dotarsi dell'autorizzazione alla raccolta funghi eseguendo un versamento di € **15,00** è pure possibile per i residenti versare la somma di € **30,00** per il rilascio dell'autorizzazione con validità biennale e di € **45,00** per il rilascio dell'autorizzazione con validità triennale.

### Modalità di rilascio dell'autorizzazione raccolta funghi

L'autorizzazione alla raccolta funghi è costituita dalla ricevuta del versamento accompagnata da un documento d'identità valido, il versamento può essere effettuato sul c.c. postale n. **31723109** intestato a:

Comunità Montana Valli Orco e Soana - Servizio Tesoreria.

Per la validità del versamento:

- nella causale scrivere la dicitura "Autorizzazione raccolta funghi **2012**", ed anche il luogo e la data di nascita del raccoglitore. Nel caso di versamenti per due o tre annualità, sulla causale del bollettino dovranno essere indicati gli anni di validità: **2012-2013 oppure 2012-2013-2014**.
- sul retro della ricevuta, dopo aver fatto il versamento, apporre una marca da bollo (ora dell'importo di euro **14,62**).

### Annotazioni utili:

- sono esentati dal rilascio dell'autorizzazione e non sono vincolati a limiti di raccolta i proprietari, gli aventi diritto e i coltivatori di un fondo, nonché i loro parenti e affini di primo grado, solo quando esercitano la raccolta dei funghi nei fondi di loro proprietà o sui quali hanno diritto.
- l'autorizzazione a costo ridotto è riservata solo ai residenti nella Comunità Montana ed è valida per raccogliere funghi solo nel territorio dei Comuni di: Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pont Canavese, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone e Valprato Soana.
- i residenti nella Comunità Montana Valli Orco e Soana che intendono recarsi a raccogliere funghi anche o solo al di fuori del territorio della Comunità Montana devono dotarsi dell'autorizzazione regionale.

### Principali norme sulla raccolta

- Sul territorio consentito della Comunità Montana Valli Orco e Soana, con l'autorizzazione valida, è possibile cercare e raccogliere funghi in qualunque giorno della settimana.
- La raccolta dei funghi è consentita per la quantità giornaliera ed individuale di 3 kg complessivi.
- È vietato l'uso di contenitori in plastica per il trasporto dei funghi.
- La raccolta funghi è, tra l'altro, vietata nei seguenti casi:
  - dal tramonto alla levata del sole;
  - nei terreni sui quali sia vietato l'accesso ai sensi dell'art 841 del codice civile.
  - nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o sfalciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti. Tale divieto non è valedoli per i proprietari, coltivatori di un fondo e loro parenti e affini di primo grado, quando esercitano la raccolta sul fondo stesso.
- E' consentita, su tutto il territorio regionale senza necessità di autorizzazione, fermi restando i disposti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 24/2007, la raccolta di: chiodini o famigliola buona (*Armillariella mellea*), - prataioli (*Agaricus campestris*, *Agaricus macrosporus*), - delle specie diverse del genere *Morchella*, delle gambe secche (*Marasmius oreades*) comprendente la varietà nota anche con il nome di "spugnone. - orecchione (*Pleurotus ostreatus*), - coprino chiomato (*Coprinus comatus*) - mazza di tamburo (*Macrolepiota procera*).
- Per le violazioni di divieti e per l'inosservanza degli obblighi della L.R. n. 24/2007 e s.m.i. si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 10 della medesima Legge Regionale.
- La vigilanza sull'osservanza della L.R. n.24/2007 e s.m.i. è attribuita ai soggetti indicati nell'art. 9 della stessa normativa.
- Il conto corrente postale da utilizzare per il versamento è disponibile presso la Sede della Comunità Montana Valli Orco e Soana e gli Uffici Postali dei Comuni membri.
- La L.R.n. 24/2007 e s.m.i., il presente avviso e il fac-simile di causale da indicare sulla "Ricevuta" del c/c.p., sono scaricabili dal sito [www.cm-valliorcosoana.to.it](http://www.cm-valliorcosoana.to.it).

L'ASSESSORE all'AMBIENTE  
**Elio CAVORETTO**

IL PRESIDENTE  
**Daniilo CROSASSO**

